

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO CONTENENTE PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

(ex art. 6, co. 2 e 4, D.lgs. 175/2016)

Francigena s.r.l., in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, sottoposto all'approvazione dell'assemblea del Socio, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

1.3. Adeguatezza della struttura amministrativa e contabile

Ai sensi dell'art. 2.086 del c.c. così come modificato con il D.lgs. n. 14/2019 definisce l'obbligo da parte dell'imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non a "indici" e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

Stato Patrimoniale
Margini
Margine di tesoreria
Margine distruttura
Indici
Indice di liquidità
Indice di disponibilità
Indice di copertura delle immobilizzazioni
Leverage
Conto Economico
Margini
Margine operativo lordo (MOL)
Risultato operativo(EBIT)
Indici
Return on Equity(ROE)
Return on Investment(ROI)
Return on Sales(ROS)
Altri indici e indicatori
Rapporto tra PFN e EBITDA

2.2. Indicatori prospettici

La Società ha individuato il seguente indicatore per l'analisi prospettica:

Anno n + 1
Indicatore di sostenibilità del debito
DSCR (Debt Service Coverage ratio)

2.3. Altri strumenti di valutazione

La Società utilizza strumenti di valutazione economico-finanziario di tipo previsionale (budget di esercizio e Piani Operativi Annuali), mentre a consuntivo approva, situazioni infrannuali come da regolamento delle società partecipate e con cadenza annuale, un Bilancio di Esercizio e prospetti di rendiconto finanziario.

L'Organo amministrativo approva per il solo primo semestre una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura. Tale relazione sull'andamento della gestione del solo primo semestre, viene trasmessa al socio entro il 30 settembre di ciascun anno. La relazione sul primo semestre contiene inoltre, il conto economico consuntivo del semestre trascorso, ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause. Inoltre, l'Organo amministrativo entro il 15 novembre trasmette al socio il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale risultato d'esercizio.

Inoltre l'organo amministrativo della Società a Socio Unico Comune di Viterbo entro il 31 Ottobre di ciascun anno predispone ed invia al socio il Piano Operativo Annuale corredato della relazione previsionale sull'attività della Società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve (annuale) e lungo periodo (almeno triennale) della Società stessi, articolati per singolo centro di costo, ed indicando gli obiettivi gestionali a cui tende la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai Disciplinari di esecuzione dei servizi.

Per quanto riguarda la gestione dei rischi finanziari, la Società effettua i propri investimenti in beni strumentali, sia utilizzando e gestendo in modo accorto la liquidità che si genera dalla gestione operativa, che per gli investimenti di maggiore entità ricorrendo a finanziamenti bancari chirografari a medio/lungo termine previa valutazione della sostenibilità dell'investimento stesso.

La società ha esposizioni vs Intesa San Paolo legati ad affidamenti/finanziamenti come di seguito elencato:

- Scoperto in c/c di € 200.000 a revoca;
- anticipo fatture di € 200.000 a revoca;
- finanziamento a breve termine (sei mesi) € 150.000 per 14° mensilità (ultima rata a Marzo 2022);
- mutuo di € 260.000 con durata 60 mesi e periodicità rate mensili. Il finanziamento è stato necessario per finanziare la rimanente parte dell'importo ancora da pagare al fornitore Industria Italiana autobus S.p.a. relativamente all'acquisto di autobus forniti a Maggio 2019.

Il mantenimento degli affidamenti sopra indicati sono stati importanti per la tenuta della liquidità aziendale. La revoca degli stessi o la loro riduzione potrebbe accentuare la crisi di liquidità aziendale con difficoltà di pagamento di imposte/salari/fornitori.

Si rileva che eventuali squilibri momentanei di liquidità che Francigena s.r.l. potrebbe ciclicamente incontrare, sarebbero facilmente mitigati tramite una interlocuzione con i maggiori committenti che permetta una più snella e razionale definizione delle pratiche.

3. MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2020.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2021, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ

Francigena s.r.l. a S.U. è una Società che nasce nel 1 Marzo 2003 come società a controllo interamente pubblico. Il Comune di Viterbo detiene il 100% del capitale sociale ora pari ad € 894.222,00 interamente versato.

La Società ha come oggetto l'esercizio dell'attività (nel Comune di Viterbo) di trasporto pubblico locale, scolastico, gestione dei stalli di sosta a pagamento, info mobilità, ascensori c/o Valle Faul e farmacie comunali.

2. LA COMPAGINE SOCIALE

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2021 è il seguente: 100% Comune di Viterbo

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico, nominato con delibera assembleare in data 12 Marzo 2021, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023:

- ✓ Avv. Francesco Serpa

4. ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 14 Febbraio 2022 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024.

Di seguito i componenti dell'organo di controllo:

1. Dott.ssa Cinzia Marzoli – Presidente
2. Dott. Stefano Pozzoli – Sindaco effettivo
3. Dott. Carlo Geronimo Cardia – Sindaco effettivo

5. IL PERSONALE

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2021 è la seguente:

	Numero medio
Quadri	3
Impiegati	20
Operai	47
Altri dipendenti	5
Totale dipendenti	75

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2021

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

	2021	2020	2019	2018
Stato Patrimoniale				
Margini				
Margine di tesoreria	-554.037,00	-465.599,00	-541.654,00	-377.602,00
Margine di struttura	-871.435,00	-857.258,00	-638.479,00	-564.526,00
Indici				
Indice di liquidità	0,74	0,79	0,82	0,86
Indice di disponibilità	0,89	0,95	0,93	1,00
Indice di copertura delle immobilizzazioni	0,83	0,91	0,86	1,01
Leverage	6,11	6,80	5,23	24,92
Conto Economico				
Margini				
Margine operativo lordo (MOL)	-35.207,00	-92.847,00	245.043,00	277.784,00
Risultato operativo(EBIT)	-14.522,00	-273.995,00	82.505,00	-37.376,00
Indici				
Return on Equity(ROE)	-0,10	-0,50	0,01	-0,78
Return on Investment(ROI)	-0,03	-0,22	0,02	-0,09
Return on Sales(ROS)	-0,003	-0,05	0,01	-0,01
Altri indici e indicatori				
Rapporto tra PFN e EBITDA	-2,82	-2,17	-0,61	-0,97

La seguente tabella evidenzia l'indicatore per l'analisi prospettica:

Anno 2022	
Indicatore di sostenibilità del debito	
DSCR (Debt Service Coverage ratio)	0,61

6.1.2. Valutazione dei risultati

Stato Patrimoniale	Media quadriennale	Valore ottimale di riferimento	Delta	Giudizio
Margini				
Margine di tesoreria	-484.723,00	0,00	-484.723,00	NEGATIVO
Margine di struttura	-732.924,50	0,00	-732.924,50	NEGATIVO
Indici				
Indice di liquidità	0,81	2,00	-1,19	NEGATIVO
Indice di disponibilità	0,94	2,00	-1,06	NEGATIVO
Indice di copertura delle immobilizzazioni	0,90	0,70	0,20	POSITIVO
Leverage	10,77	1,00	9,77	POSITIVO
Conto Economico				
Margini				
Margine operativo lordo (MOL)	98.693,25	0,00	98.693,25	POSITIVO
Risultato operativo(EBIT)	-60.847,00	0,00	-60.847,00	NEGATIVO
Indici				
Return on Equity(ROE)	-0,34	0,00	-0,34	NEGATIVO
Return on Investment(ROI)	-0,08	0,00	-0,08	NEGATIVO
Return on Sales(ROS)	-0,01	0,00	-0,01	NEGATIVO
Altri indici e indicatori				
Rapporto tra PFN e EBITDA	-1,64	<6	-1,64	POSITIVO

Anno 2022		
Indicatore di sostenibilità del debito		Giudizio
DSCR (Debt Service Coverage ratio)	0,61	NEGATIVO

Dai dati sopra evidenziati emerge un leggero miglioramento degli indici del conto economico con valori quasi vicini al valore ottimale di riferimento.

La media negativa dei margini di tesoreria e di struttura mette in evidenza una situazione finanziaria e patrimoniale ancora squilibrata che potrebbe essere risolta:

1) intervenendo sul lato economico tramite:

- ✓ incremento dei ricavi auspicando la ripresa delle attività aziendali in regime di normalità (superamento dell'emergenza epidemiologica);
- ✓ investimenti su rinnovo parco autobus che possano ridurre sostanzialmente i costi relativi a manutenzione, consumi carburante e rimborsi accisa ormai riservati solo agli euro VI;

2) intervenendo sul lato patrimoniale/finanziario con maggiore capitalizzazione della società per ridurre la situazione di tensione finanziaria ormai consolidata negli anni, supportata da un piano industriale di rilancio della società con affidamenti in house di medio/lungo periodo (minimo cinque anni).

Il valore del DSCR è influenzato dal debito pregresso vs Socio Unico per il pagamento canoni farmacie comunali ancora non versati ed oggetto di un futuro piano di rientro.

7. CONCLUSIONI

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia *da escludere*.

Altresì gli interventi elencati nel paragrafo 6.1.2. sono ormai improcrastinabili per escludere che nel prossimo futuro si manifesti un possibile rischio di crisi aziendale.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato: - regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori - piattaforma telematica (DIGITALPA) per la gestione dell'albo fornitori (qualificazione), gare (affidamenti diretti/procedure negoziate/procedure aperte/manifestazioni d'interesse ecc.) ed adempimenti L. 190/2012 art. 1 c. 32 - regolamento il reclutamento e le progressioni del personale	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo		La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di una struttura di internal audit
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato: - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012;	
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

L'Amministratore Unico

Avv. Francesco Serpa

